

non applicare l'art. 10, ultimo comma del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Nido allo specifico caso di cui trattasi;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot. n. 5.589 del 27/03/2013, relativo al conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e per le posizioni organizzative;

d e t e r m i n a

- 1) di revocare la concessione della retta personalizzata a favore di S.M. con decorrenza dal mese di giugno 2013, e di procedere all'applicazione della retta inizialmente dovuta in base alla documentazione prodotta al momento dell'ammissione al Nido;
- 2) di non applicare l'art. 10, ultimo comma del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Nido al ritiro dalla frequenza della bambina Vlasi Emily, dando atto che il ritiro è avvenuto per trasferimento in altro comune sito a distanza tale dal Comune di Cornedo Vicentino (circa 175 km) da impedire oggettivamente la frequenza fino a fine anno educativo.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
Dott. Giovanna Bertolini



VISTO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. leggi sull'ordinamento degli enti locali), il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile delle determinazioni in oggetto.

Attesta altresì che l'impegno di spesa assunto sull'intervento _____
ha copertura finanziaria.

Con l'apposizione di questo visto, il presente provvedimento diviene esecutivo.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. *Andrea Bruni*



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 07 GIU. 2013 al 22 GIU. 2013.

li, 07 GIU. 2013

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

- dott.ssa *Giovanna Bertolani* -



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N. 222 DEL 07/06/2013

OGGETTO: Revoca concessione retta di frequenza personalizzata a favore di S.M. per l'anno educativo in corso, con decorrenza dal mese di giugno 2013.
Determinazioni in merito al ritiro dalla frequenza della bambina Vlasi Emily.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 158/2012, con cui è stata concessa una riduzione personalizzata della retta di frequenza a favore dell'utente S.M. ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Regolamento comunale per il funzionamento dell'Asilo Nido comunale, limitatamente al periodo ottobre/dicembre 2012;
- la successiva deliberazione giuntale n. 22/2013, con cui è stato stabilito di rinnovare il medesimo beneficio anche per il periodo marzo/aprile 2013;

RICORDATO che con la citata delibera n. 22/2013 è stato fra l'altro disposto di demandare alla sottoscritta l'eventuale ulteriore riduzione personalizzata della retta nell'eventualità che perdurassero le condizioni che vi hanno dato origine, e che – perdurando dette condizioni – con propria determinazione n. 139/2013 è stato stabilito di confermare l'applicazione della retta personalizzata di frequenza a favore di S.M. nella medesima misura determinata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 22/2013 (corrispondente ad una riduzione del 30% della retta teoricamente applicabile) per l'ulteriore periodo maggio/luglio 2013;

VISTO che in data 04/06/2013 si è avuta notizia della conclusione della procedura che coinvolgeva la famiglia, con acquisizione della corrispondente documentazione conclusiva, dalla quale si evince l'opportunità di revocare la concessione della retta personalizzata, e di procedere all'applicazione della retta inizialmente dovuta in base alla documentazione prodotta al momento dell'ammissione;

PRESO ATTO inoltre del ritiro dalla frequenza della bambina Vlasi Emily con decorrenza dal 01 maggio 2012;

RICHIAMATO l'art. 10, ultimo comma del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Nido, che dispone: <Per le dimissioni presentate con effetto dal mese di aprile in poi, il genitore è tenuto al pagamento della retta minima mensile fino al mese di giugno compreso. Il pagamento non è dovuto solamente nel caso in cui il ritiro sia dovuto a gravi e certificati motivi di salute che impediscono la continuazione della frequenza, ovvero alla comprovata perdita del lavoro da parte di uno dei genitori.>

ACCERTATO che la bambina Vlasi Emily risulta emigrata in altro comune, peraltro a distanza considerevole da Cornedo Vicentino (circa 175 km), con conseguente oggettiva impossibilità di continuare la frequenza;

RITENUTO che anche l'ipotesi del trasferimento in altro comune costituisca un oggettivo impedimento tale da impedire la frequenza e quindi – acquisito al riguardo l'indirizzo dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali, in attesa di integrare in tal senso il disposto regolamentare – di